

**avv. Davide Civallero**

**avv. Magda Naggar**

avv. Anna Bruno

avv. Elisabetta Scotti

avv. Elisa Marchino

via Vassalli Eandi, 2 - 10138 Torino

tel. 011.43 66 007 (r.a.)

fax 011.436 88 28

e-mail: segreteria@studiocivalleronaggar.it

## **SEMINARIO “SERVIZI, AFFIDO ED AUTORITÀ GIUDIZIARIA”**

GENOVA 29 - 30 OTTOBRE

GRUPPO DI LAVORO

### **PERCORSI E ASPETTI PROCEDURALI PER LA TUTELA DEI MINORI ED AFFIDAMENTO FAMILIARE**

ABSTRACT

Nel corso dell'affidamento consensuale di una minore di 9 anni, sorgono numerosi contrasti tra i genitori e la famiglia affidataria: la prima è ritenuta eccessivamente invasiva, poco collaborativa, rigida e la seconda mal tollera le sue continue interferenze.

I genitori (la sola madre seguita dalla Psichiatria Adulti) possono incontrare la bambina tre volte alla settimana in Luogo Neutro. Gli incontri si svolgono regolarmente e la bambina manifesta un forte attaccamento nei loro confronti.

Nell'estate la situazione precipita: la famiglia affidataria intende partire con la bimba per una vacanza in centro Africa della durata di quattro settimane, la bimba appare molto contenta di questa opportunità, ma la famiglia di origine si oppone. I numerosi tentativi del servizio sociale di far accettare ai genitori questa iniziativa non ottengono alcun risultato, al punto che gli stessi si rivolgono ad un avvocato che chiede al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 316 c.c., di indicare a chi spetti il compito di decidere ed ottiene un provvedimento che lo attribuisce alla famiglia naturale.

In tale contesto il servizio sociale, ritenendo sostanzialmente essere venuto meno il consenso all'affido familiare, si rivolge alla Procura della Repubblica presso il TM che, nell'interesse della minore ed al fine di garantirle un corretto svolgimento del progetto di affidamento, presenta ricorso per il mutamento del titolo dell'affidamento, da consensuale a giudiziale ai sensi dell'art. 4, 2 co L. 183/83, richiedendo in particolare una puntuale specificazione dei poteri riconosciuti

all'affidatario e delle modalità con cui i genitori e la famiglia di origine possono mantenere i rapporti con la bambina.

Il procedimento di affidamento giudiziale, disciplinato dall'art. 336 c.c., prevede che i genitori ed il minore siano assistiti da un difensore e l'art. 5, 1° co L. 183/83 dispone che gli affidatari siano sentiti.

I genitori si costituiscono in causa con il patrocinio di un loro difensore mentre la bambina e gli affidatari non risultano in alcun modo rappresentati in quel giudizio.

Secondo l'orientamento del Tm di Torino la nomina del curatore speciale del minore consegue, in queste procedure, solo alla iniziativa del PM che si concretizzerà solo qualora questi ravvisi che il minore si trovi in un concreto ed accertato conflitto di interessi con gli adulti che hanno la potestà su di lui.

\* \* \* \* \*

Seguendo questa traccia possono scaturire riflessioni in ordine a:

- 1) Poteri ed obblighi dei genitori e degli affidatari nell'affidamento familiare;
- 2) Risoluzione dei contrasti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria: mediazione del servizio o ricorso all'autorità giudiziaria; disamina dell'istituto;
- 3) Le parti processuali della procedura di affido familiare giudiziale (genitori, minore e PM) e gli altri protagonisti (famiglia affidataria, servizi, parenti);
- 4) La rappresentanza del minore nelle procedure di affido familiare: curatore speciale o avvocato difensore?
- 5) Problematiche legate alla qualificazione giuridica dell'affidatario: parte processuale o soggetto che nella procedura di affidamento deve essere soltanto sentito?

magda naggar